**CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI IN CONTO DEPOSITO PER L’ACQUISTO E SUCCESSIVA RIVENDITA**

Il presente contratto è stato fatto in data 30/07/2021, Campogalliano tra SEIPEE S.p.A., con sede in Viottolo Croce, 1, 41011 Campogalliano (MO), Italia, C.F. e P. IVA 00185010360 (“Seipee” e/o “depositante”) nella persona del suo rappresentante legale SALVARANI GIORGIO, e la società R.E.M. SRL con sede in VIA FERRUCCIA 16/A 03100 PATRICA (FR), Italia, C.F02240470605 . e P. IVA 02240470605 . ( “R.E.M.” e/o “depositario”) nella persona del suo rappresentante legale PACE ADELE

**PREMESSO:**

**CHE,** Seipee è una società che, tra l’altro, si occupa della commercializzazione di motori elettrici e relativi ricambi, sia direttamente sia indirettamente, in Italia ed all’estero;

**CHE,** R.E.M è una società che, tra l’altro, si occupa di rivendita, assistenza e che desidera ricevere alcuni motori elettrici della Seipee in conto deposito fino all’acquisto e successiva rivendita nel territorio;

**CHE**, R.E.M dichiara di avere un deposito ed una rete di vendita atti allo scopo;

**CHE**, Seipee è disponibile a fornire a R.E.M**,** i predetti motori in conto deposito fino all’acquisto e successiva rivendita nel territorio alle condizioni tutte di seguito precisate;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse ed allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 - Scopo del contratto**

2.1 Il presente contratto è sottoscritto dalle parti per regolare la fornitura in conto deposito dei motori elettrici e relativi ricambi della Seipee fino al loro acquisto da parte del Rivenditore per la successiva rivendita nel territorio.

2.2 Il deposito dei Prodotti è a titolo gratuito e deve essere inteso, oltre che nelle forme previste dal codice civile, anche con la clausola “in conto vendita di cose mobili del depositante”.

2.3 Il depositario riconosce che le cose mobili depositate sono motori elettrici e relativi ricambi commercializzati dal depositante e saranno distinti da altri beni propri dei depositario medesimo.

**Art. 3 - Concessione, Territorio, Prodotti**

3.1 La Seipee concede al Rivenditore il diritto di acquistare e rivendere i motori elettrici marcati “Seipee” nonché i relativi ricambi (“Prodotti”) nel seguente territorio: Italia.

# Art. 4 - Obblighi e Oneri del Rivenditore

4.1 Il Rivenditore dovrà mantenere, a sue spese e sotto la sua responsabilità, una rete di vendita adeguata, nonché un deposito per lo stoccaggio dei Prodotti senza applicazione dell’IVA fino al loro acquisto da parte del Rivenditore per la successiva rivendita a clienti nel Territorio. Il Rivenditore si asterrà dal promuovere i Prodotti e/o dal costituire punti vendita per la promozione e vendita dei Prodotti al di fuori del Territorio ed il Rivenditore informerà la Seipee nel caso riceva ordini o richieste di Prodotti da clienti situati fuori dal Territorio. Il Rivenditore è un contraente indipendente e come tale non può agire in nome e per conto della Seipee se non previa l’autorizzazione ed il consenso scritto della stessa Seipee. Oltre agli obblighi specificatamente previsti nel presente contratto, il Rivenditore si impegna a promuovere la vendita dei Prodotti nel Territorio nella maniera più efficace, nonché a tutelare gli interessi della Seipee con la diligenza di un buon commerciante.

4.2 Il Rivenditore acquisterà i Prodotti dalla Seipee, al momento della loro estrazione dal deposito per la consegna e rivendita ai clienti nel Territorio, versando l’IVA e pagando la Seipee come da fattura, secondo quanto precisato nell’Articolo 6.

4.3 Il Rivenditore sarà libero di fissare i prezzi dei Prodotti per la loro rivendita ai clienti del Territorio.

**Art. 5 - Obblighi e Oneri del Rivenditore nella qualità di Depositario**

5.1 Fino a quando i Prodotti non saranno ricollocati secondo quanto previsto dal presente contratto, il Rivenditore ne assumerà la custodia e ne risponderà con la diligenza di un depositario.

5.2 La Seipee in qualità di depositante consegnerà al Rivenditore in qualità di depositario i Prodotti per il loro stoccaggio nel deposito dello stesso Rivenditore. La Seipee assicurerà così, una pronta e continua fornitura di Prodotti per l’acquisto, rivendita e distribuzione degli stessi ai clienti nel Territorio. I Prodotti immessi nel deposito rimarranno di proprietà della Seipee per tutto il periodo di deposito, ed in seguito alla loro vendita, fino al pagamento integrale del prezzo da parte del Rivenditore. Nonostante ogni contraria disposizione qui prevista, i rischi passeranno al Rivenditore al momento dell’immissione dei Prodotti nel deposito.

5.3 Il Rivenditore in qualità di depositario stipulerà a sue spese un contratto di assicurazione con una compagnia gradita al depositante, con massimali sufficienti a coprire il medesimo dai rischi di incendio, furto, fulmini o caduta di aeromobili e perimento delle cose date in deposito, con vincolo di liquidazione del danno ad esclusivo favore del depositante stesso.

5.4 Il contratto di assicurazione di cui sopra verrà stipulato in nome e per conto del depositario, mentre gli indennizzi dovranno essere riconosciuti direttamente al depositante, mediante apposito vincolo annotato sulla polizza.

5.5 In ogni caso, il depositario non potrà richiedere alla compagnia tutto o solo una parte dell’indennizzo, a compensazioni di eventuali ragioni di credito verso il depositante, in virtù di quanto stabilito al precedente Articolo 5.4.

5.6 La Seipee consegnerà i Prodotti in conto deposito al Rivenditore per l’immissione degli stessi nel proprio deposito secondo quanto in materia prevista dalle leggi italiane. La Seipee accompagnerà ciascuna spedizione con un documento generale di trasporto che identifichi la merce. Al ricevimento della merce, il Rivenditore verificherà la conformità della stessa ed annoterà ogni mancanza o difetto nei Prodotti, tempestivamente informando Seipee in merito.

5.7. I prodotti custoditi in deposito presso il concessionario saranno acquistati dal concessionario attraverso prelevamenti dal deposito stesso.

5.8. E' fatto espresso obbligo al concessionario di inviare il riepilogo dei prodotti prelevati dal deposito, con la seguente periodicità:

- ogni qualvolta vada a prelevare e vendere i motori in c/deposito, affinché il concedente sia posto in condizione di fatturare
gli acquisti in conformità a quanto previsto dal DPR n. 633 del 26-10-1972 e successive modificazioni.

5.9. E’ fatto espresso obbligo al concessionario di inviare entro l’ultimo giorno del mese di Luglio e Novembre la situazione riepilogativa dei prodotti in giacenza presso il deposito.

**Art. 6 - Prezzi, Condizioni di Vendita e Pagamenti**

6.1. I prodotti saranno forniti dal concedente alle proprie condizioni generali di vendita, di cui allegato A, che forma parte integrante del presente contratto.

6.2. I prezzi esposti nell’allegato A possono subire cambiamenti senza preavviso dovuti a variazioni del costo della materia prima, dei costi di produzione, del costo di manodopera, per modifiche dei costi all'origine, dei tasso di cambio o qualsiasi altro motivo di natura commerciale.

6.3. In particolare resta convenuto:

- il pagamento delle forniture dovrà essere effettuato a mezzo Ri.Ba. entro 90 giorni fine mese + 10giorni.

**Art. 7 - Garanzia e servizio post vendita.** La Seipee garantisce il buon funzionamento dei Prodotti per 12 (dodici) mesi consecutivi dalla data di consegna al cliente purché tale consegna avvenga entro e non oltre 12 (dodici) mesi consecutivi dalla data di immissione degli stessi nel deposito del Rivenditore e, quindi, per un tempo massimo di 24 (ventiquattro) mesi da quest’ultima data. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione dei Prodotti non funzionanti a scelta della Seipee, Franco Fabbrica della stessa. Quanto sostituito non verrà restituito. Sono esclusi ogni altro indennizzo, né potranno essere reclamati danni di qualsivoglia natura. Eventuali reclami dovranno essere comunicati tempestivamente alla Seipee ed il Prodotto messo a disposizione della Seipee per il controllo. La garanzia decade per i Prodotti scelti e/o utilizzati in modo non conforme alle istruzioni della Seipee, oppure smontati o modificati anche in parte. La presente garanzia è la sola garanzia data dalla Seipee al Rivenditore relativamente ai Prodotti e, fermo restando quanto sopra detto, esclude ogni altra garanzia di qualsiasi tipo, sia espressa che implicita, ivi comprese senza limitazione, quelle relative alla commerciabilità o idoneità all'uso dei Prodotti. Nessuna affermazione o rappresentazione fatta dalla Seipee nel presente contratto o altrove potrà essere interpretata nel senso di voler estendere la garanzia di cui sopra. Il Rivenditore estenderà la presente garanzia a tutti i Prodotti esistenti nel Territorio, curandone personalmente il servizio di assistenza post vendita a sue spese ed in nome proprio.

**Art. 8 - Facoltà della Seipee**

8.1 La Seipee avrà la facoltà di vendere direttamente a propri clienti nel Territorio senza chiedere nessuna autorizzazione al depositario.

8.2 La Seipee ha diritto di ottenere la disponibilità piena delle cose giacenti in deposito dietro presentazione della “Nota di ritiro” o altro documento equipollente; Il depositante avrà l’onere di emettere apposito “documento di trasporto” o equipollente.

8.3 La Seipee ha diritto di chiedere e ottenere dal depositario il rimborso dei danni subiti dalle cose date in deposito e non coperte dalla polizza all’Art. 5.4 e ss., a meno che questi non provi che il danno esisteva ancor prima che le medesime fossero depositate

**Art. 9 - Oneri ed Obblighi della Seipee nella Qualità di Depositante**

9.1 La Seipee è tenuta a presentare e/o ritirare le cose in deposito nei giorni e negli orari in cui usualmente il depositario esercita tale attività.

9.2 La Seipee deve segnalare al depositario, anche per le vie brevi, l’identità della o delle persone incaricate a ritirare le cose in deposito;

9.3 Il luogo della restituzione delle cose depositate è quello indicato dall’art. 1774 c.c., salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.

**Art. 10 – Obbligo di acquisto minimo**

10.1 Il depositario si obbliga ad acquistare dal depositante un quantitativo minimo di prodotti, per ogni anno, nella misura che verrà concordata di anno in anno. Qualora il depositario non rispetti il quantitativo minimo annuale di acquisto, il Depositante avrà il diritto di risolvere il presente contratto in ogni momento, senza preavviso, dandone semplice comunicazione scritta.

10.2 Per il primo anno contrattuale, tale minimo viene concordato in Euro 80.0000,00 Per gli anni successivi, il minimo di cui sopra verrà concordato fra le parti per iscritto almeno sessanta giorni prima dell’inizio del nuovo anno contrattuale.

**Art. 11 - Uso dei marchi**

11.1 Il Rivenditore è autorizzato ad usare i marchi della Seipee per la durata del presente contratto, ma al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti nel Territorio, a condizione che qualifichi il proprio status di "Rivenditore Autorizzato della Seipee SpA, Italy”.

11.2 Il Rivenditore si impegna ad usare i marchi predetti senza alterarli o modificarli in alcun modo e a sottoporre alla Seipee ogni stampato recante il nome, marchio, logo o simbolo della Seipee per controllare l’uso conforme della sua Proprietà Intellettuale.

11.3 Il Rivenditore si impegna, inoltre, a non registrare o far registrare marchi e/o segni distintivi usati e/o registrati dalla Seipee sia durante la vigenza del presente contratto che successivamente.

11.4 Dopo la scadenza del presente contratto il Rivenditore non potrà più utilizzare marchi o altri segni distintivi della Seipee e non potrà più continuare a far uso di carta intestata, bolle, fatture, documenti e/o documentazione precedentemente utilizzata dal Rivenditore in relazione ai Prodotti e recanti la dicitura "Rivenditore Autorizzato della Seipee SpA, Italy" o altre parole di analogo significato.

**Art. 12 - Pubblicità e Fiere**

12.1 Il Rivenditore è libero di promuovere e pubblicizzare a sue spese le vendite dei Prodotti nel Territorio. A tale scopo la Seipee è disponibile a fornire al Rivenditore ragionevoli quantitativi del proprio materiale illustrativo e pubblicitario.

12.2 Le parti sono libere di partecipare alle più importanti fiere o esposizioni nel Territorio a proprie spese.

**Art. 13 - Durata del Contratto**

13.1 Una volta sottoscritto dalle parti, il presente contratto entra in vigore a far tempo dalla data di cui in intestazione per un tempo indeterminato.

13.2 Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con preavviso di 90 GIORNI (novanta giorni). Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telex o telefax).

**Art. 14 - Risoluzione anticipata**

14.1 Ciascuna parte può risolvere il presente contratto senza preavviso e con effetto immediato, in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione del rapporto dandone comunicazione all'altra parte mediante un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telex o telefax).

14.2 Le parti concordano e riconoscono che costituisce giusta causa di risoluzione anticipata ogni inadempimento al presente contratto di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in un clima di reciproca fiducia. Le parti espressamente dichiarano di considerare in particolare come giusta causa di risoluzione anticipata la violazione di qualsiasi obbligazione nascente dagli artt. 4 - 5 - 6 - 11 del presente contratto.

14.3 Inoltre, saranno considerati comunque come costituenti giusta causa di risoluzione anticipata: il fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti, o incapacità dell'Agente, condanne civili o penali dell'Agente o altre situazioni che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolarne l'attività.

14.4 La risoluzione per giusta causa opererà immediatamente, dal momento della ricezione della comunicazione, salvo che all’interno di essa non venga espressamente concesso alla controparte un termine di grazia per ovviare all’inadempimento. In tale caso, la risoluzione opererà alla scadenza del termine di grazia, a meno che in detto termine la controparte non abbia ovviato all’inadempimento.

**Art. 15 - Cedibilità del Contratto**

15.1 Nessuna parte potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, alcun diritto e/o obbligazione nascente dal presente contratto senza la previa autorizzazione scritta della controparte.

**Art. 16 - Convenzioni Derogative o Complementari**

16.1 Ogni convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.

**Art. 17 - Intero Accordo**

17.1 Il presente contratto sostituisce ed annulla ogni pattuizione scritta o orale eventualmente intercorsa in precedenza tra le parti sulla stessa materia e rappresenta, pertanto, l'intero ed il solo accordo fra le parti.

**Art. 18 - Varie**

18.1 Il presente contratto viene emesso in n. 2 (due) copie, che devono essere firmate dalla Seipee e dal Rivenditore.

18.2 Ognuna delle parti è tenuta a conservarne una ai propri atti;

18.3 Per quanto qui non regolamentato, le parti intendono fare espresso riferimento alle norme del codice civile, agli usi e consuetudini vigenti a Modena;

18.4 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Modena.

**Letto, approvato e sottoscritto alla data di cui in intestazione.**

**Per la Seipee SPA: Per il Rivenditore:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 

Il Rivenditore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole del presente contratto:

Art. 4 - Obblighi e Oneri del Rivenditore;

Art. 5 - Obblighi e Oneri del Rivenditore nella qualità di Depositario;

Art. 18 - Varie

 **il Rivenditore**

 **\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**